

R.G. 52/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati

dott. Andrea Milesi	Presidente
dott. Daniele Moro	Giudice
dott. Giorgio Scarsato	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 270 CCI

**per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio
proposta da CARMELO EMMANUELE VALENTI
(c.f. VLNCML81B10H792C)**

con l'avv. Luca Genevini

ricorrente

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che con ricorso depositato in data 18.7.2024 CARMELO EMMANUELE VALENTI ha chiesto aprirsi la liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale, stante la residenza del debitore (Offanengo);

rilevato che è dato il presupposto oggettivo per l'apertura della procedura: dalla documentazione allegata al ricorso emerge la sussistenza di una condizione oggettiva di sovraindebitamento del debitore ricorrente; in particolare, a fronte di una esposizione debitoria per circa € 210.000,00, il ricorrente può contare solo sulla entrata del proprio reddito da lavoro, pari a circa € 1850,00 e lo stesso deve provvedere a mantenere pressoché unicamente con le proprie



risorse il proprio figlio Kevin, versando la propria moglie Lucia Capuano in situazione di sovraindebitamento (cfr. la relazione del gestore della crisi del rilevato che è dato il presupposto soggettivo per l'apertura della procedura: risulta che il debitore non abbia presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI e che il debitore non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal CCI o da leggi speciali;

rilevato che al ricorso è all'allegata la richiesta relazione del gestore della crisi nominato dal'o.c.c. dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, avv. Marco Valla, che dà atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore;

rilevato che per sanare la propria situazione di sovraindebitamento, il debitore offre solo quota parte del proprio stipendio, per € 300,00 mensili, per 3 anni;

ritenuto che questa circostanza non appare ostativa all'ammissione del ricorrente alla procedura: si ritiene attuale e si aderisce all'orientamento giurisprudenziale favorevole a ciò, formatosi nel vigore della l. 3/2012 (cfr. Tribunale Torino 10.5.2019; Tribunale Brescia 7.4.2020; Tribunale di Matera 24.7.2020, Tribunale di Bologna 4.6.2020; Tribunale di Ancona 8.10.2020), deponendo in tal senso il fatto che anche la "procedura modello" della liquidazione giudiziale può essere aperta pur in mancanza di beni da liquidarsi; deponendo in tal senso altresì il disposto dell'art. 270 CCI lettera g), identico al disposto dell'art. 14quinquies lettera d) l. 3/2012, che stabilisce che il Giudice ordina trascrizione del decreto di apertura **ove vi siano** beni da liquidare;

ritenuto che la somma offerta appare adeguata, considerate le entrate reddituali della famiglia;

ritenuto che vada disposta la sospensione delle assegnazioni ex art. 553 cod. civ. in essere, in particolare di quella disposta all'esito delle procedure R.G.E. Trib. Cremona n. 686/2023 e R.G.E. Trib. Mantova 53/2017: per quanto sia vero che, in materia di procedura di liquidazione controllata del patrimonio, neanche il CCI abbia introdotto una norma analoga all'art. 44 l.fall./144 CCI, norma da cui la giurisprudenza fa discendere l'inefficacia dei pagamenti fatti dal terzo debitore, in esecuzione di



un'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., ad uno dei creditori del fallito (cfr. Cass. 1227/2016), si ritengono tuttavia ancora validi gli argomenti sostenuti dalla giurisprudenza ancora nel vigore della l. 3/2012 per cui, a fronte della apertura di una procedura liquidazione controllata del patrimonio di una persona, il terzo debitore del sovraindebitato non possa proseguire a pagare somme ad un creditore del sovraindebitato ai sensi di un'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., deponendo in tal senso i caratteri di universalità e di segregazione del patrimonio caratterizzanti tutte le procedure concorsuali, quindi anche liquidazione del patrimonio -se il terzo proseguisse nei pagamenti della quota pignorata al creditore, tale creditore beneficerebbe, sostanzialmente” di un pagamento “preferenziale” e si “sottrarrebbe” alla concorsualità-;

ritenuto che vada disposta la sospensione delle cessioni del quinto in essere, in particolare quella con la IBL Banca: sebbene neanche nel CCI ciò sia stato espressamente previsto, si ritengono tutt'oggi validi gli argomenti sistematici e testuali sulla base dei quali si riteneva dato tale effetto sospensivo anche rispetto a procedure di liquidazione del patrimonio nella vigenza della l. 3/2012, (in tal senso, cfr. Trib. Pistoia 27.12.2013; Trib. Pistoia 23.2.2015; Trib. Torino 8.6.2016; Trib. Livorno 21.9.2016 e 15.2.2017; Trib. Napoli Nord 16.5.2018; Trib. Grosseto 9.5.2017); in primo luogo, la considerazione che la cessione del quinto (o del t.f.r.) consiste nella cessione di un credito futuro, che viene trasferito e ceduto solamente nel momento in cui il lavoratore matura il diritto a percepire lo stipendio mensile, quindi *pro solvendo*, pertanto il soggetto conserva il proprio credito per lo stipendio (o il t.f.r.) nell'interezza sino a che il credito non viene a scadenza; in secondo luogo, la considerazione che, il non ammettere la falcidibilità di crediti oggetto di cessione, apparirebbe incoerente con il principio di parità di trattamento dei creditori, perché si tradurrebbe nel creare un'ulteriore categoria di crediti infalcidiabili, al di fuori dell'elenco tassativo di cui all'art. 268 c. IV CCI (prima, dell'art. 14ter c. VI l. 3/2012); infine, la considerazione della previsione di cui all'art. 268 c. IV lettera b) CCI (prima, dell'art. 14 ter c. VI lettera b) della l. 3/2012), per cui “non sono compresi nella liquidazione ... gli stipendi... nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal Giudice”; ritenere il persistere dell'efficacia di una cessione del quinto su uno stipendio (o sul t.f.r.)



implicherebbe introdurre una deroga a questa norma, ciò che non è previsto dalla norma;
ritenuta la sussistenza quindi di tutti i requisiti ex art 268 e 269 CCI;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando

DICHIARA

**aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
CARMELO EMMANUELE VALENTI (c.f. VLNCML81B10H792C);**

NOMINA

Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;

NOMINA

liquidatore l'avv. Marco Valla;

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 gg entro la pubblicazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, ogni propria domanda di rivendicazione, di restituzione o di ammissione al passivo, domanda predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

DISPONE

che dal giorno della pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la presente procedura, possa essere iniziata o proseguita sui beni del debitore;

DISPONE

la sospensione della cessione del quinto in essere a favore della IBL Banca;



DISPONE

la sospensione delle assegnazioni ex art. 553 cod. civ. di cui alle
procedure R.G.E. Trib. Cremona n. 686/2023 e R.G.E. Trib. Mantova
53/2017;

DISPONE

l'inserimento della presente sentenza sul sito del Tribunale, a cura del
liquidatore nominato;

Cremona, 7.10.2024

Il Giudice estensore
dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente
dott. Andrea Milesi

Si comunichi
al debitore, presso l'avv. Genevini
al liquidatore nominato, avv. Marco Valla

